



Copia

COMUNE DI SALMOUR

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31

OGGETTO:

**Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. –
ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2024**

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti trenta, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SALVATORE Roberto - Sindaco	Sì
2. GIUBERGIA Luciano - Vice Sindaco	Sì
3. SINEO Gian Franco - Assessore	Sì
4. GALLEANO Alberto - Consigliere	Giust.
5. PINTA Manuela - Consigliere	Sì
6. FRACCHIA Claudio - Consigliere	Sì
7. GERBALDO Silvia - Consigliere	Giust.
8. GOSMAR Michela - Consigliere	Giust.
9. RADICE Ivan - Consigliere	Sì
10. FIANDINO Luca Maria - Consigliere	Giust.
11. CAPORGNO Matteo - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 4	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Francesco TOCCI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SALVATORE Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 13/04/2015;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, quindi, entro il 31 dicembre 2025 si deve procedere alla razionalizzazione in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Viste le partecipazioni del Comune alle seguenti società:

- Alpi Acque Spa con sede in Piazza Dompè n. 3 a Fossano (CN), P.Iva/C.F. 02660800042, con quota di partecipazione per l'anno 2024 del 1,45%;

- S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.R.L con sede in Piazza Risorgimento n.1 ad Alba (CN) P.Iva/C.F. 02996810046, con quota di partecipazione per l'anno 2024 del 0,4346%;

Dato atto, in particolare, in merito alla partecipazione nella società Alpi Acque s.p.a, di quanto segue:

- Il Comune detiene una partecipazione nella Società Alpi Acque Spa (1,45%);
- Nella precedente rilevazione relativa all'esercizio 2023, approvata con deliberazione n. 48 in data 16.12.2024, il Consiglio Comunale deliberava il mantenimento della partecipazione in detta società, prendendo atto che:
 - o la Società Alpiacque s.p.a. era una società a capitale misto pubblico privato, la quale svolgeva attualmente per il Comune la gestione del Servizio Idrico Integrato e che risultava, pertanto, necessaria;
 - o in riferimento alla deliberazione dell'Ente di governo dell'ambito (EGATO) adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6, con la quale si prevede che la gestione del Servizio Idrico Integrato d'ambito venga affidata alla Società Consortile Gestori Servizi Idrici S.C.R.L. (CO.GE.SI), a capitale totalmente pubblico, che operi secondo le modalità proprie degli affidamenti in house, la società Alpi Acque non aveva adeguato il proprio statuto alle prescrizioni normative previste dalla legislazione vigente per la tipologia di società prescelta dall'EGATO;
 - o l'affidamento disposto dalla deliberazione dell'EGATO sarebbe dovuto divenire effettivo dal 1° luglio 2019 per i Comuni già gestiti dai Gestori interamente pubblici; per quanto riguarda i Comuni gestiti da gestori privati o a partecipazione mista pubblico-privata, il Gestore affidatario avrebbe dovuto provvedere al pagamento, a favore del Gestore uscente, del Valore Residuo (VR), ai sensi dell'art. 153 del d.lg. n. 152/2006 e della "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato", di cui alla Delibera ARERA 23 dicembre 2015, 656/2015/R/idr, trasferendo, a seguito del pagamento del Valore Residuo (VR) al Gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessarie per la prosecuzione del servizio;
 - o la società Alpi Acque, nella sua configurazione di società mista, pur non possedendo i requisiti per continuare a gestire il servizio idrico per conto dei comuni soci, in attesa della liquidazione del valore industriale residuo e del subentro dell'affidatario, quantomeno nelle more del citato periodo transitorio, veniva confermata strategica e necessaria per lo svolgimento del servizio, con riserva di ulteriori provvedimenti in attesa della conclusione del procedimento di determinazione e corresponsione del valore industriale residuo (V.I.R.) e conseguente subentro del nuovo gestore e ciò anche in considerazione del carattere sovracomunale del servizio idrico;
- Nel corso dell'anno 2024 il Comune di Salmour, unitamente agli altri comuni soci, alla luce delle deliberazioni EGATO n. 12/2018 e n. 6/2019, in alternativa alla liquidazione ad Alpi Acque del valore residuo, ha valutato conforme al modello di gestione in house del servizio idrico integrato il mantenimento della struttura organizzativa dell'ALPIACQUE, attraverso il recesso consensuale integrale del socio privato Egea Acque, la successiva modifica del relativo statuto sociale volta a configurare la società come entità in house dei Comuni soci e il conseguente ingresso della medesima come società consorziata in CO.GE.S.I.;
- La società Alpiacque iniziava quindi il percorso programmato dalle assemblee consiliari comunali di talché alla data del 31.12.2024 la compagine societaria di Alpi Acque era interamente pubblica, a seguito del recesso consensuale integrale del socio privato;
- Tale percorso veniva perfezionato nel corso del 2025, con l'ingresso di ALPIACQUE s.p.a. nel capitale della consortile Co.GE.SI. quale gestore del Servizio Idrico Integrato a livello di ambito Provinciale n. 4;

Premesso quanto sopra, considerata la natura interamente pubblica di ALPIACQUE s.p.a., l'acquisto da parte del Comune, della partecipazione indiretta in CO.GE.S.I. per il tramite della medesima, la natura di società in house e la gestione, tramite CO.GE.SI., del Servizio Idrico Integrato, conformemente alle

deliberazioni dell'EGATO sopra richiamate, si stabilisce il mantenimento della Società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 175/2016 (TUSP).

Visto che la partecipazione alla Società S.T.R. Società Trattamento Rifiuti risulta necessaria in quanto gestendo l'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti con il recupero dei materiali, svolge un'attività che produce un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed è collegata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 22 del 21/12/2018, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'allegato A della presente deliberazione;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

Considerato che l'allegato non prevede azioni da intraprendere per quanto riguarda partecipazioni da alienare;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto pertanto l'esito della ricognizione ordinaria effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n.22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Acquisito, in relazione alla presente proposta di deliberazione, parere contabile favorevole, espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-08-2000 n.267, nonché il parere del Revisore dei conti ai sensi 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano.

D E L I B E R A

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, allegata alla presente deliberazione, redatta secondo lo schema allegato alla deliberazione

22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti e che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “piano operativo di razionalizzazione”;

Di autorizzare il mantenimento senza interventi delle attuali partecipazioni dando atto che la società inclusa nel piano rientra nel novero delle “società che svolgono servizi di interesse generale” e pertanto strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Di dare atto che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote;

Di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

Di trasmettere la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune

.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
SALVATORE Roberto

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Francesco TOCCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29/12/2025, all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Salmour, li 29/12/2025

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Tecnico

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Salmour, li _____

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera, per uso amministrativo.

Salmour, li _____ Il Segretario Comunale